



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana

Omissis

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
DELLE VALLI DEL CELLINA E DEL COLVERA".

Denominazione – Scopi – Sedi – Collaborazioni

Art.1

E' costituita una Associazione *non riconosciuta* denominata "Università della Terza età delle Valli del Cellina e del Colvera" APS.

Il Comitato promotore è formato da :

Associazione "Mai Vecjus" di Maniago, Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina, Comune di Montereale Valcellina, IV Comunità Montana Meduna – Cellina, Comune di Maniago, Biblioteca Civica di Maniago, Biblioteca Civica di Montereale Valcellina.

L'Univerità della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera ha sede *legale* in:

- Maniago, *Via Gorizia, n.14 e sede staccata in:*
- Montereale Valcellina *presso il Centro Culturale Menocchio in Via Ciotti, n.1.*

Art 2

L'Associazione, apartitica, aconfessionale, asindacale, senza fini di lucro, promuove, ai sensi dell'art.5 D.Lgs 117/17, iniziative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti promotori.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento della quota associativa..

1. Art.3

L'Associazione mira a conseguire i suoi scopi con:

- L'organizzazione di corsi, seminari, laboratori didattici, convegni di studio, ecc.



Stampa e diffusione di pubblicazioni relative ai corsi, ai seminari, ai laboratori didattici, ai convegni di studio, ecc. anche in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni.

- Visite guidate e viaggi di istruzione, connessi con l'attività didattica anche fuori Regione e all'estero.
- Acquisto di libri, riviste, giornali e di attrezzature e materiale per uso didattico.
- Ogni altra attività che si rivolga agli anziani come persone cui offrire iniziative di animazione per aiutarli ad essere protagonisti consapevoli e partecipi nella gestione della propria persona e del territorio

riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art5 del Codice del Terzo Settore:

- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettera i del D.Lgs 117/17.

Art.4

Il programma dei Corsi sarà in parte riservato alla conoscenza o alla ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Regione Friuli-Venezia Giulia.-

Art.5

I corsi e le attività programmate unitariamente, troveranno attuazione nella sede di Maniago e nella sede staccata di Montereale Valcellina. Potranno essere attuate iniziative particolari, inerenti corsi o sessioni estive, anche in altre località del territorio in cui l'Associazione opera.

Art.6

L'Associazione cerca la collaborazione di Enti, Associazioni, Gruppi culturali e ricreativi che svolgano nel territorio attività anche parzialmente coincidenti con quelle proposte dalla stessa.- L'Associazione può affiliarsi alle Associazioni nazionali delle Università della Terza Età.



Patrimonio, mezzi finanziari ed esercizio sociale

Art.7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dall'Art 2.

Art.8

L'Associazione per lo svolgimento delle sue attività si avvale di:

- contributi specifici di enti pubblici e privati;
- introiti derivanti dalle quote sociali e contributi versati dai soci dell'Associazione.
- prestazioni di volontariato;
- integrazioni da parte delle Associazioni promotrici, nonché di Enti ed Associazioni patrocinatori e collaboratori;
- utili derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- Eventuali contributi dell'Unione Europea.

E' fatto divieto di effettuare durante la vita dell'Associazione distribuzione di utili ed avanzi di gestione, anche in forma indiretta, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.9

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13c. 1-2 e dall'Art.14 c.1 del D. lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore,

Volontari

Art.10

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta



in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Associati

Art.11

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

All'Associazione possono aderire, previa domanda scritta, che dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail e la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, da presentare all'Organo di amministrazione, le persone fisiche e inoltre le Associazioni, gruppi ed Enti senza fini di lucro che condividono le stesse finalità.

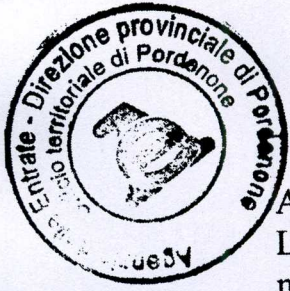
In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione, la cui accettazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Gli associati si distinguono in :

- effettivi
- di diritto
- onorari

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte del socio. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per estromissione per gravi motivi, comunicata all'interessato entro 60 giorni con le motivazioni del caso, per recesso che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima, per il mancato versamento della quota associativa per almeno due anni. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e pertanto prevalentemente in forma gratuita.



Al verificarsi delle condizioni previste dall' Art.30 c2 del D Lgs n 117/2017
L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo anche
monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall' Art.31 c1 del D Lgs n. 17/2017
L'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Assemblea dei soci effettivi e Presidente dell'Associazione

Art.15

L'Associazione è retta dall'Assemblea che è costituita dai soci effettivi, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, e che ha le seguenti competenze inderogabili:

- indicare le linee generali dell'attività dell'Associazione
- eleggere l'Organo di Amministrazione che dura in carica tre anni. L'Organo di Amministrazione elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Il Presidente rappresenta l'Associazione.
- approvare il bilancio annuale di esercizio
- decidere su ogni altro argomento proposto dall'Organo di Amministrazione
- aprire nuove sedi
- eleggere il Collegio dei Probiviri
- deliberare a maggioranza qualificata sulle modifiche allo statuto(ex Art.21 c.2 del C.C.)
- stabilire l'ammontare delle quote associative ed i criteri di contributi a carico dei soci
- deliberare a maggioranza qualificata lo scioglimento(ex Art.21 c.3 del C.C.) dell'associazione, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- deliberare sull'esclusione degli associati
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge , dall'Atto costitutivo e dallo Statuto
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi secondo l'Art. 28 del D. Lgs 117/2017 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.16

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta all'anno. E' convocata in seduta straordinaria su deliberazione dell'*Organo di Amministrazione* o su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi.-



Art.12

Sono soci effettivi le persone fisiche che versano la quota associativa annuale. Sono soci di diritto i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni (uno per Associazione) che collaborano all'attività dell'Associazione, sono soci onorari le persone che hanno contribuito significativamente all'attività dell'Associazione..
Tutti i soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione.
I soci effettivi sono tutti eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto al voto nelle assemblee.-

Art. 13

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'Associazione
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta presentata all'Organo di amministrazione, presso la sede legale dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- conoscere e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.14

Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci effettivi;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di Amministrazione
- il Collegio dei Probiviri



Art.17

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto diramato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione nonché il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima.-

L'Assemblea può essere convocata in qualunque luogo del territorio in cui opera l'Associazione.

Art.18

Per la partecipazione alle assemblee non è ammessa la delega.-

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.

Gli incarichi sociali, ad esclusione del segretario, sono a titolo gratuito.

Per le modifiche dello Statuto è necessario la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

Art.19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

In mancanza anche del Vice-Presidente, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale da *un segretario nominato dall'Assemblea stessa*.

Art.20

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da 15 membri nominato dall'Assemblea.

1 indicato dall'Associazione "Mai Vecjus" di Maniago

1 indicato dal Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina

1 indicato dalla Commissione per la Biblioteca di Maniago

1 indicato dalla Commissione Biblioteca di Montereale Valcellina

11 eletti dall'Assemblea dei soci effettivi.

L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei soci ed ha una durata triennale.

L'incarico di membro dell'Organo di Amministrazione è triennale e può essere rinnovabile.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli Enti associati: si applica l'Ar.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Art. 21

1° Organo di Amministrazione

- convoca e coordina le Assemblee dei soci effettivi;
- redige il bilancio annuale nelle forme previste dall' Art. 13c. 1-2 e dall' Art. 14 c.1 del D. lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno per sottoporlo all' approvazione dell' Assemblea dei soci;
- cura la programmazione dei corsi, dei laboratori, delle visite guidate e di quanto previsto dall' Art. 3;
- affida altri incarichi, comprese eventuali consulenze scientifiche, necessari al buon funzionamento delle attività dell' Associazione in attuazione delle indicazioni generali delineate dall' Assemblea dei soci effettivi e nel limite delle disponibilità finanziarie.
- delibera l' ammissione degli associati
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati

Art. 22

Nella sua prima riunione, l' Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente dell' Associazione, il Vice-Presidente e il Direttore dei corsi ed assegna particolari deleghe per l' attuazione delle varie attività programmate dall' Associazione.

L' Organo di Amministrazione può, inoltre, nominare il Segretario dell' Associazione e i suoi due collaboratori, uno per la sede di Maniago ed uno per la sede di Montebelluna.

Il Presidente, al quale è attribuito il potere di rappresentare l' Associazione, dura in carica quanto l' Organo di Amministrazione e cessa per scadenza di mandato o per dimissioni volontarie.

Art. 23

L' Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta la metà più uno dei suoi membri. L' Organo di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale la parte alla quale il Presidente ha dato il proprio voto. Le riunioni dell' Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell' Associazione o da uno dei suoi collaboratori, o in assenza di questi, da uno dei presenti.



Art.24

Il Direttore o, in sua assenza o impedimento, il Vice-Direttore, ha la responsabilità accademica dell'Associazione.

In caso di urgenza il Direttore potrà adottare i provvedimenti necessari anche senza la convocazione dell'*Organo di Amministrazione* con l'obbligo di informare l'*Organo* stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.-

Organo di controllo e Collegio dei probiviri

Art.25

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D Lgs n.117/2017

l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D.Lgs n.

117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri che hanno il compito di dirimere eventuali cause ed esprimere pareri autorevoli sullo svolgimento dell'attività associativa.

Scioglimento

Art.26

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si estingue per la cessazione dell'attività o per delibera dell'Assemblea, a maggioranza qualificata.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il Foro competente

Art.27

Il Foro competente per l'interpretazione dell'applicazione delle clausole del presente statuto è quello di Pordenone.-